Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 30 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.930 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1693.
Istituzione di un istituto universitario di lingue e letterature straniere in Bergamo . . . . Pag. 6763

1969

LEGGE 1° ottobre 1969, n. 718.
Finanziamento delle opere occorrenti per il completamento, l'attrezzatura e la funzionalità dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria . . . . . . Pag. 6767

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1969, n. 719.
Istituzione in Manchester (Gran Bretagna) di un consolato di 1ª categoria e soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Manchester e del consolato di 1ª categoria in Liverpool . . . . Pag. 6767

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. 720.
Approvazione del nuovo statuto dell'ospedale « Spada », con sede in Schilpario . . . . Pag. 6767

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969, n. 721.
Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una donazione . . . . Pag. 6768

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1969.
Autorizzazione alla società « Eurofida - Società fiduciaria europea per azioni », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 6768

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1969.
Conferma del commissario straordinario dell'Ente mostra mercato nazionale del mobile e dell'arredamento, con sede in Pisa . . . . Pag. 6768

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970 . . . . . . Pag. 6768

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970 . . . . . . Pag. 6769

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970 . . . . . . Pag. 6769

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Avviso di rettifica . . . Pag. 6770

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6770

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6770

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6770

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6770

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 6770

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 6770

Avviso di rettifica . . . . Pag. 6770

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 53-VR ». Pag. 6770

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-TR ». Pag. 6770

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-TR ». Pag. 6770

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 51-VA » . . . . Pag. 6770

Esito di ricorso . . . . Pag. 6771

Ministero del tesoro:

Esito di ricorso . Pag. 6771

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico. Pag. 6771

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6771

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 6772

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° novembre 1968 al 31 gennaio 1969 . . . . Pag. 6772

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Trieste . Pag. 6775

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali . . Pag. 6775

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica - Laboratorio e disegno professionale negli istituti professionali Pag. 6775

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali Pag. 6776

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'agricoltura generica negli istituti professionali . . . . Pag. 6776

Ministero della difesa: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli . . . . Pag. 6776

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 30 OTTOBRE 1969:

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sessione di esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero.

(9692)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 30 OTTOBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Metalmeccanica, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1969. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1969. — **ICLE - Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro all'Estero:** Obbligazioni ICLE 6 % sorteggiate il 1° e 2 ottobre 1969. — **Immobiliare Fossatello, società per azioni, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **IBM Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-80 sorteggiate il 10 ottobre 1969. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Salerno:** Obbligazioni 6 % 1949-1974, emesse dalla Società generale elettrica della Sicilia, sorteggiate il 14 ottobre 1969. — **EFIBANCA - Ente Finanziario Interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1964-1974 sorteggiate il 15 ottobre 1969. — **Fabbrica lombarda colori anilina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1969. — **Città di Torino:** Obbligazioni Prestito 1960-1962 A.E.M. sorteggiate il 13 ottobre 1969. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1969. — **Ceramica ligure Vaccari, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6,50 % 1949, sorteggiate il 17 ottobre 1969. — **A.R.D.E.A. - Azionaria Romana di Edilizia Artistica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1969. — **Credito Navale - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1969. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1969. — **Zuest Ambrosetti - Trasporti Internazionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1969. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Napoli:** Obbligazioni 6 % V/N emesse dalla Società meridionale di elettricità sorteggiate il 13 ottobre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 14 ottobre 1969. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1969. — **Ditta Giovanni Garavaglia - Tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1969. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1969. — **Manifattura Festi Rasini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **F. Stimamiglio & C., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1969. — **Officine e Fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1969. — **« IRIS » - Officine Meccaniche, società per azioni, in Verona:** Rimborso di obbligazioni. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1948-73 sorteggiate il 20 ottobre 1969. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 6 % emissione 1948 sorteggiate dall'8 al 10 ottobre 1969. — **« Durst », società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1969. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % ventennali sorteggiate il 23 ottobre 1969. — **S.A.G.Z. - Società Azionaria Gruppo Zanon, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1969. — **MM - Metropolitana Milanese, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1693.**

Istituzione di un istituto universitario di lingue e letterature straniere in Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del prefetto di Bergamo, con il quale viene approvata la costituzione — fra il comune di Bergamo, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa città di Bergamo — di un consorzio per l'istituzione di facoltà universitarie in Bergamo.

Veduta la domanda, in data 21 ottobre 1968, presentata dal sindaco di Bergamo, quale presidente del consorzio per ottenere l'istituzione ed il riconoscimento di un istituto universitario di lingue e letterature straniere;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda e di far luogo all'istituzione ed al riconoscimento del libero Istituto universitario di lingue e letterature straniere;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, con sede a Bergamo, l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere, formato da una facoltà di lingue e letterature straniere, il cui statuto, annesso al presente decreto, è approvato e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed il mantenimento ne è assicurato dal consorzio all'uopo costituito in Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 132. — CARUSO

Statuto dell'istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

E' istituito in Bergamo un istituto universitario promosso dal consorzio per l'istituzione di facoltà universitarie in Bergamo.

Art. 2.

L'Istituto universitario di Bergamo è organizzato in una facoltà di lingue e letterature straniere.

Esso è autonomo a norma dell'art. 33 della Costituzione italiana ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni, e delle norme del presente statuto.

Art. 3.

L'Istituto universitario di Bergamo appartiene alla categoria degli istituti universitari di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è posto sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il consorzio per l'istituzione di facoltà universitarie in Bergamo cura il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto universitario di Bergamo e ne assicura il mantenimento.

Al mantenimento dell'Istituto universitario di Bergamo sono altresì dovute le tasse, soprattasse e contributi versati dagli studenti a qualsiasi titolo, ivi compresi i diritti ed i contributi di segreteria.

CAPO II

Autorità accademiche

Art. 5.

Il governo dell'Istituto universitario di Bergamo appartiene alle seguenti autorità:

a) consiglio di amministrazione;
b) direttore;
c) corpo accademico;
d) consiglio di facoltà.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente del consorzio;
b) del direttore;
c) dei componenti il consiglio direttivo del « Consorzio per la istituzione di facoltà universitarie di Bergamo »;
d) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) di due professori dell'università designati dal Corpo accademico.

Il consiglio di amministrazione è presieduto, limitatamente al primo anno accademico, dal presidente del consorzio e in caso di sua assenza o impedimento dal direttore in qualità di vice presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate, limitatamente al primo anno accademico, dal segretario accademico, nominato dal consorzio che fa parte del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione e il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono deferite dalle norme del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni

ed integrazioni, e dalle norme del vigente regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, in mancanza di disposizioni del presente statuto.

In particolare il presidente:

1) ha il governo amministrativo dell'istituto;

2) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituto da sottoporre alla ratifica dell'assemblea del consorzio.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera sugli incarichi di insegnamento proposti dal consiglio di facoltà;

b) delibera sulla ripartizione dei posti di assistente agli istituti o alle cattedre proposte dal consiglio di facoltà;

c) delibera sulle assunzioni degli assistenti agli istituti o alle cattedre proposti dal consiglio di facoltà;

d) delibera sulle proposte della facoltà per la istituzione di istituti culturali e scientifici proposti dal consiglio di facoltà;

e) presenta le proposte al consorzio per l'assegnazione del personale amministrativo e del personale ausiliario, udito il direttore;

f) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'istituto che importino oneri di bilancio.

Art. 8.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'istituto nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica; prende deliberazioni di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica, nella prima successiva riunione; conclude e stipula contratti; firma gli ordini di pagamento.

Art. 9.

Il direttore è eletto a maggioranza dei voti dal Corpo accademico costituito a norma del successivo art. 10 ed è nominato dal presidente del consiglio di amministrazione. Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.

Al direttore sono devoluti i seguenti compiti:

a) rappresentare l'istituto nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) esercitare l'alta sorveglianza sul funzionamento dello istituto;

c) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza e delle deliberazioni del consiglio di facoltà;

d) riferire con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento dell'istituto;

e) infliggere le punizioni disciplinari agli studenti;

f) presiedere il consiglio di facoltà;

g) esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, salvo la competenza degli altri organi previsti dallo statuto.

Art. 10.

Il Corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo dell'università e dai professori di ruolo di altre università che hanno un incarico di insegnamento nella facoltà ed è presieduto dal professore più anziano quando deve provvedere alla elezione del direttore ed alla designazione dei due rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione e dal direttore in ogni altra circostanza.

Art. 11.

Il consiglio di facoltà è composto dal direttore che lo presiede e da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono.

Per determinati oggetti, escluse le questioni riguardanti la composizione della facoltà e le proposte di conferimento di incarichi di insegnamento, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni anche altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale.

Art. 12.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni che sono ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti concernenti l'ordinamento universitario.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento generale universitario al consiglio di facoltà sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle università e negli istituti universitari sono esercitate dal senato accademico.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

Capo III

Ordinamento didattico

Art. 13.

La facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Bergamo conferisce:

la laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 14.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 o dal liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per la donna a norma della legge 21 luglio 1961, n. 685, e della legge 25 luglio 1966, n. 602.

Art. 15.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Lingua serbo-croata;
5) Lingua slovena;
6) Lingua e letteratura russa;
7) Filologia slava;
8) Filologia italiana;
9) Letteratura anglo-americana;
10) Letteratura ibero-americana;
11) Glottologia;
12) Storia dell'arte;
13) Lingua e letteratura polacca;
14) Lingua e letteratura araba;
15) Lingua e letteratura portoghese;
16) Filologia medievale e umanistica;
17) Letteratura italiana moderna e contemporanea;
18) Storia del teatro e dello spettacolo;
19) Storia dell'Europa orientale;
20) Storia delle dottrine economiche;
21) Storia contemporanea;
22) Storia della critica;
23) Istituzioni giuridiche comparate.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel quale caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 16.

L'esame nella lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta comporta un dettato in lingua straniera ed una versione dall'italiano per gli esami del primo e del secondo anno; un dettato, una versione dall'italiano ed una composizione letteraria nella lingua straniera per gli esami del terzo e del quarto anno.

La prova orale del quarto anno comprende la materia del corso ufficiale dell'anno e l'esame di cultura generale di cui al penultimo comma dell'art. 15. L'esame di cultura generale verterà sopra un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai nostri giorni, un corso di storia politica e un corso di grammatica storica.

Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione deve ripetere anche la prova scritta.

L'esame di lingue e letterature straniere non prescelte come materia quadriennale, comporta soltanto la prova orale. Nel caso in cui la lingua e letteratura straniera sia seguita per più di un anno di corso, lo studente dovrà sostenere un esame alla fine di ciascun anno.

Gli studenti potranno sostenere l'esame di filologia germanica e quello di filologia romanza solo dopo aver superato rispettivamente almeno un esame di lingua e letteratura germanica e un esame di una lingua e letteratura romanza.

L'insegnamento della letteratura anglo-americana può essere scelto per la dissertazione scritta e per l'esame di laurea. In tal caso lo studente deve seguire detto insegnamento nel secondo biennio degli studi dopo aver seguito quello di « lingua e letteratura inglese » nel primo biennio.

Lo studente deve sostenere in ambedue gli insegnamenti le prove scritte ed orali previste per la disciplina quadriennale di lingua e letteratura straniera.

Art. 17.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua e letteratura straniera prescelta come quadriennale e compiervi i lavori che siano assegnati dal rispettivo direttore.

Art. 18.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta nella lingua e letteratura straniera scelta dal candidato come materia quadriennale.

Art. 19.

Presso la facoltà saranno istituiti istituti scientifici policattedra.

La loro costituzione è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà.

Art. 20.

Le commissioni degli esami di profitto e di laurea sono nominate dal direttore su proposta del consiglio di facoltà e saranno composte a norma delle vigenti disposizioni regolamentari in vigore per le università governative.

Capo IV

Personale docente

Art. 21.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

A) *Professori di ruolo*

Art. 22.

Il ruolo organico dei professori di ruolo è costituito da cinque posti.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.

In caso di trasferimento all'Istituto universitario di Bergamo di professori appartenenti ad altre università o istituti universitari saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università governative.

B) *Professori incaricati*

Art. 23.

Per la disciplina giuridica ed il trattamento economico dei professori incaricati si applicano le norme vigenti per gli incaricati delle università statali.

C) *Assistenti - Lettori*

Art. 24.

Il ruolo organico degli assistenti è costituito da dieci posti.

La ripartizione dei posti di assistente di ruolo fra le cattedre e gli istituti della facoltà è disposta con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione da emanare su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore.

Le modifiche al riparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui viene emanato il relativo provvedimento.

Art. 25.

Agli assistenti di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce agli assistenti di ruolo delle università governative.

Per effetto del trattamento medesimo gli assistenti rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata, allo stesso titolo, agli assistenti di ruolo statale.

In caso di trasferimento all'istituto di assistenti di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle università governative.

Art. 25-*bis*

Ai professori e agli assistenti di ruolo spetta l'iscrizione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Lo stesso personale ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio, ad una indennità di buona uscita nella misura prevista dalle norme in vigore per i dipendenti di ruolo dello Stato.

In caso di morte del dipendente durante la sua permanenza in servizio l'indennità di cui al precedente comma spetta agli aventi diritto considerati dalle norme previste in materia per i dipendenti dello Stato.

Per quanto si riferisce all'assistenza malattie sarà provveduto come per legge.

Art. 26.

All'ufficio di lettore per le lingue straniere possono essere nominate persone di cittadinanza straniera, in possesso di idoneo titolo di studio e che a giudizio del consiglio di facoltà dimostrino adeguata preparazione nella lingua che debbono insegnare, con il trattamento economico previsto dall'art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Art. 27.

Per le esigenze dell'insegnamento, ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, ai borsisti, le funzioni medesime potranno essere affidate, su proposte del consiglio di facoltà, a studenti laureati che dimostrino adeguata preparazione.

Per il trattamento economico di quest'ultimo personale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Capo V

Studenti - Tasse

Art. 28.

La facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Bergamo ha carattere residenziale per una capienza globale massima di duemila studenti.

Il numero degli studenti ammissibili al 1° anno di corso sarà annualmente fissata dal consiglio di amministrazione in rapporto alla disponibilità dei posti.

I criteri preferenziali per l'ammissione alla facoltà, nel caso in cui le domande superino i posti disponibili sono nell'ordine i seguenti:

a) residenza della famiglia nella provincia di Bergamo;

b) residenza della famiglia nelle provincie limitrofe;

c) capacità dimostrata negli studi in base ai risultati ottenuti per il conseguimento del titolo di ammissione alla facoltà.

Le domande di ammissione saranno sottoposte al consiglio di facoltà per la formulazione della relativa graduatoria. Il giudizio della facoltà è insindacabile nel merito.

Art. 29.

Agli studenti iscritti alla facoltà sono estese tutte le norme di legge e di regolamento previste per le ammissioni alle università governative ivi comprese quelle disciplinari.

Sono del pari estese agli studenti della facoltà, in quanto compatibili con la natura giuridica dell'Istituto universitario di Bergamo, le disposizioni di legge e di regolamento per gli studenti delle università governative.

Art. 30.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e le relative esercitazioni, nonchè gli istituti ai quali sono iscritti.

La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 31.

Le tasse di iscrizione e di frequenza e i diritti di segreteria sono determinati nella stessa misura in vigore per le università governative salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione, ma, in ogni caso, non potranno essere inferiori a quelle stabilite per le università governative.

Gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di speciali contributi secondo quanto verrà stabilito, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta della facoltà.

CAPO VI

Personale amministrativo e ausiliario

Art. 32.

Tutto il personale amministrativo di ogni ordine e grado e tutto il personale occorrente per il funzionamento dei servizi della facoltà è nominato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione in carriera ed il trattamento economico del predetto personale indicato nell'allegata tabella *C*), si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

A tale personale spetta l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la indennità di buona uscita nella misura e con le modalità stabilite per il personale docente.

Per quanto si riferisce all'assistenza malattie sarà provveduto come per legge.

Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili di cui all'allegata tabella *C*), sarà provveduto, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi con le modalità, in quanto applicabili di cui all'art. 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

CAPO VII

Amministrazione

Art. 33.

Il servizio di tesoreria sarà, di regola, disimpegnato da un istituto di credito di notoria solidità designato dal consiglio direttivo del consorzio che provvederà a stipulare apposita convenzione.

Art. 34.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno e sul bilancio consuntivo nel mese di dicembre.

Art. 35.

Nel caso che l'istituto avesse, per qualsiasi motivo, a cessare oppure fosse privato della personalità giuridica o della autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al consorzio, quale fondatore e finanziatore dell'istituto e, in mancanza di esso al comune, alla amministrazione provinciale e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, nelle proporzioni con cui detti enti hanno contribuito alla costituzione e al mantenimento dell'istituto.

Art. 36.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari governativi in quanto applicabili.

Norme transitorie

Art. 37.

Nella prima applicazione del presente statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da un presidente e da quattro membri scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline attinenti all'ordinamento didattico della facoltà.

Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore saranno nominati dal presidente del consorzio.

Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del comitato ordinatore dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facoltà.

I professori di ruolo che, in base alle disposizioni vigenti, verranno a far parte della facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

Il comitato ordinatore, in relazione all'assetto della facoltà proporrà al consiglio direttivo del consorzio la graduale entrata in funzione dei corsi della laurea in lingue e letterature straniere.

Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo.

Comunque i professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non potranno restare in carica per un periodo superiore ai tre anni.

Qualora entro detto termine il comitato non abbia provveduto a ricoprire tre posti di professori di ruolo, il presidente del consorzio, sentito il parere dell'assemblea, procederà, nella sua qualità di rappresentante dell'ente promotore dell'istituto alla copertura dei posti bandendo i concorsi per le relative cattedre a norma dell'art. 208 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 38.

Nella prima applicazione del presente statuto entrerà in funzione il primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere e viene stabilito in cinquecento il numero degli studenti ammissibili.

Art. 39.

Gli organi di governo dell'istituto, consiglio di amministrazione, Corpo accademico e consiglio di facoltà, potranno essere integrati dai rappresentanti delle componenti universitarie secondo le norme di legge che potranno essere in seguito emanate.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo

TABELLA *A*

Ruolo organico personale docente:

Posti di ruolo dei professori	n. 5
Posto di ruolo degli assistenti	» 10

TABELLA *B*

Personale incaricato:

Posti di professori incaricati	n. 10
Posti di laureati incaricati delle esercitazioni	» 10

TABELLA C

Ruolo organico del personale ausiliario

Qualifica	Numero dei posti di ruolo	Ex coefficiente
Carriera direttiva amministrativa:		
Direttore amministrativo	1	402
Consigliere di 1ª classe		325
Consigliere di 2ª classe	1	271
Consigliere di 3ª classe		229
Carriera di concetto di ragioneria:		
Ragioniere		271
Ragioniere aggiunto	1	229
Vice ragioniere		202
Carriera esecutiva:		
Archivista		202
Applicato	2	180
Applicato aggiunto		157
Carriera ausiliaria:		
Bidello	5	151

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

LEGGE 1° ottobre 1969, n. 718.

Finanziamento delle opere occorrenti per il completamento, l'attrezzatura e la funzionalità dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 32 miliardi per provvedere al finanziamento occorrente per le ulteriori necessità inerenti il completamento, l'attrezzatura e la funzionalità dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

I mutui di cui al precedente comma sono ripartiti in egual misura negli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche, e della legge 14 marzo 1968, n. 262.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1969, n. 719.

Istituzione in Manchester (Gran Bretagna) di un consolato di 1ª categoria e soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Manchester e del consolato di 1ª categoria in Liverpool.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Manchester (Gran Bretagna) è soppresso.

Art. 2.

Il consolato di 1ª categoria in Liverpool (Gran Bretagna) è soppresso.

Art. 3.

E' istituito in Manchester (Gran Bretagna) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Chester, Cumberland, Derby, Leicester, Durham, Lancaster, Lincoln, Northumberland, Nottingham, Shrop, Stafford, Westmoreland, York (East Riding, North Riding, West Riding), Anglesey, Caernarvon, Denbigh, Flint, Merioneth, Montgomery, Radnor e l'isola di Man.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1969.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1969

SARAGAT

NENNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. 720.

Approvazione del nuovo statuto dell'ospedale « Spada », con sede in Schilpario.

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il mutamento del fine, il nuovo statuto, nonchè la modifica della denominazione dell'ospedale « Spada », con sede in Schilpario (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 130. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969, n. 721.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una donazione.

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile, sito in Sanremo, via G. Leopardi, distinto in catasto al foglio 21, mappale 1175, costituito da una villetta di 2 piani e vani 5 oltre gli accessori, con annesso terreno, del periziato valore di lire 10.180.000, disposta dalla signorina Dorato Fiora con atto del notaio Giacomo Birone di Sanremo datato 12 settembre 1961, rep. 48634 e con successivo atto di rettifica del notaio Traverso di Genova datato 7 febbraio 1963, rep. 129084.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 126. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1969.

Autorizzazione alla società « Eurofida - Società fiduciaria europea per azioni », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Eurofida - Società fiduciaria europea per azioni » con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Eurofida - Società fiduciaria europea per azioni », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(10065)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1969.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente mostra mercato nazionale del mobile e dell'arredamento, con sede in Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 luglio 1951, n. 743, col quale è stato eretto in ente morale l'Ente mostra mercato nazionale del mobile e dell'arredamento, con sede in Pisa, e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1968, con il quale il dott. Federico Tornar è stato nominato commissario straordinario dell'ente predetto;

Ritenuta l'opportunità di confermare in tale incarico lo stesso dott. Tornar, per gli ulteriori adempimenti;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'ente;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, recante norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Decreta:

Il dott. Federico Tornar, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, è confermato commissario straordinario dell'Ente mostra mercato nazionale del mobile e dell'arredamento, con sede in Pisa, per la durata di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(9983)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 set-

tembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9981)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como sara disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 16 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9982)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dello ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 luglio 1969 « Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, nel titolo VII alla voce « Biossido di silicio idrato », dove è scritto: « Sale superiore da tavola alla dose massima di 500 *mg/kg.* » deve leggersi: « Sale superiore da tavola alla dose massima di 5000 *mg/kg.* ».

(10293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10091)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10092)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10093)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10094)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.668.927, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10095)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.746.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10096)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1969, il comune di Caldes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 6486 della *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 15 ottobre 1969.

(10084)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 53-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 53-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Menini Gilberto, con sede in Verona, corso Porta Nuova, n. 121.

(9855)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-TR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 3-TR », a suo tempo assegnato alla ditta Palombi Vincenzo, con sede in Terni, via Corso Vecchio, n. 225.

(9864)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-TR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 4-TR », a suo tempo assegnato alla ditta Paganelli Giuliano, con sede in Terni, via S. Antonio, n. 28.

(9856)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 51-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 51-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Tavanti Aldo, con sede in Gallarate (Varese), via Manzoni, n. 11.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(9865)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 14 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 11, foglio n. 384, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 18 ottobre 1966, prodotto dalla cooperativa contadini del Basso Sarca contro la decisione del 18 luglio 1966, emessa dalla commissione regionale Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio, con la quale venne respinto un ricorso della medesima proposto contro la decisione del sindaco di Arco (Trento) che le aveva negato l'estensione della propria licenza alle voci « alimentari » e « frutta e verdura ».

(10055)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1969, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 316, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Caddeo Petrini Nadia in data 2 maggio 1966 è stato accolto.

(10129)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3583 Mod. 25-A D.P. — Data 17 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricev. delle domande — Intestazione: Tais Enrico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, *si rende noto a chiunque possa avervi interesse*, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 ottobre 1969

(9724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 29 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,44	625,30	625,40	—	—	625,62	625,50	—	625,62	625,40
$ Can.	581,20	581,60	581,75	—	—	581,80	581,95	—	581,80	581,75
Fr. Sv.	145,09	144,90	145,01	—	—	145,04	143,93	—	145,04	144,90
Kr D.	83,20	83,25	83,25	—	—	83,28	83,27	—	83,28	83,25
Kr. N.	87,47	87,45	87,52	—	—	87,50	87,53	—	87,50	87,50
Kr Sv.	121,18	121,15	121,20	—	—	121,20	121,17	—	121,20	121,15
Fol.	174,07	173,60	173,70	—	—	173,80	173,66	—	173,80	173,65
Fr. B.	12,60	12,575	12,5950	—	—	12,57	12,595	—	12,57	12,58
Franco francese	112,04	112,12	112,18	—	—	112,15	112,18	—	112,15	112,10
Lst.	1498 —	1497,25	1497,80	—	—	1497,35	1497,75	—	1497,35	1497,55
Dm. occ.	169,48	169,50	169,55	—	—	169,52	169,51	—	169,52	169,50
Scell. Austr.	24,19	24,15	24,1950	—	—	24,19	24,19	—	24,19	24,19
Escudo Port.	22 —	22 —	22,02	—	—	22,01	22 —	—	22,01	22 —
Peseta Sp.	8,93	8,90	8,94	—	—	8,93	8,94	—	8,93	8,93

Media dei titoli del 29 ottobre 1969

Rendita 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,775
» 5 % (Ricostruzione)	91,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,90
» 5 % (Città di Trieste)	91,925
» 5 % (Beni Esteri)	89,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,975
» » » » 1968-83	99,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,825
» » » 5,50 % 1976	99,95
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1978	99,325
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1969

1 Dollaro USA	625,70
1 Dollaro canadese	582,10
1 Franco svizzero	144,995
1 Corona danese	83,30
1 Corona norvegese	87,532
1 Corona svedese	121,215
1 Fiorino olandese	173,722
1 Franco belga	12,596
1 Franco francese	112,235
1 Lira sterlina	1498,225
1 Marco germanico	169,54
1 Scellino austriaco	24,198
1 Escudo Port.	22,005
1 Peseta Sp.	8,937

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 272, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 maggio 1966 dalla prof.ssa Anna Licandro, avverso le decisioni 3 febbraio 1966, nn. 210-211-212 della commissione provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di Messina ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 284, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere del ricorso straordinario prodotto l'11 ottobre 1966 dalla prof.ssa Seni Itala, avverso il decreto ministeriale 20 giugno 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 71, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante tecnico-pratico Dante Ronga, avverso il provvedimento ministeriale 23 febbraio 1962, con il quale gli è stata negata la rettifica del decreto ministeriale 25 febbraio 1961 concernente la sua promozione ad ordinario.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 281, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 aprile 1966 dal sig. Mestria Rocco, avverso l'Ordinanza ministeriale 26 ottobre 1965 per mancata riapertura dei termini al fine della presentazione delle domande per l'inclusione nella graduatoria provinciale dei non abilitati di applicazioni tecniche maschili nell'anno scolastico 1965-66.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 70, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 agosto 1965 dal prof. Francesco Marraffa, avverso la decisione 13 luglio 1965, n. 149, emessa dalla commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Messina in materia di rigetto del gravame gerarchico proposto dal medesimo contro la mancata inclusione nelle graduatorie provinciali degli aspiranti non abilitati per l'insegnamento di lettere e francese nelle scuole medie durante l'anno scolastico 1965-66.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 68, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 luglio 1967 dalla prof.ssa Crupi Rosa Maria, avverso il decreto n. 65671 del 14 gennaio 1967, emesso dal provveditore agli studi di Catanzaro sul ricorso gerarchico proposto dall'interessata relativamente al provvedimento di decadenza dall'insegnamento di francese disposto, per l'anno scolastico 1966-67, dal preside della scuola media di Briatico.

(10134)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° novembre 1968 al 31 gennaio 1969

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° novembre 1968 al 16 novembre 1968

Numero della tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97.30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*f*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Se originarie da Romania o Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90 per chilogramma.
(*e*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni degli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di lire 218,75 per chilogramma.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova), validi dal* 17 *novembre* 1968 *al* 21 *dicembre* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*e*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*f*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova), validi dal* 22 *dicembre* 1968 *al* 18 *gennaio* 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*e*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*f*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (*settore uova*), *validi dal* 19 *gennaio* 1969 *al* 23 *gennaio* 1969

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
della Tariffa	della Statistica			
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*e*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*f*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese o Spagna, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (*settore uova*), *validi dal* 24 *gennaio* 1969 *al* 31 *gennaio* 1969

Numero della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1 essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*e*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*f*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia.
(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(2386)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 17, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Trieste;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Pignatti prof. Alessandro, ordinario di botanica e direttore dell'orto botanico nella Università di Trieste.

Componenti:

Cappelletti prof. Carlo, ordinario di botanica nell'Università di Padova;

Bertossi prof. Felice, ordinario di botanica nell'Università di Bologna;

Pirola prof. Augusto, ordinario di botanica nell'Università di Bologna;

D'Adamo dott. Ottaviano, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Segretario:

Andreassi dott. Renato, consigliere di 1ª classe nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Registro n. 72 Pubblica istruzione, foglio n. 71

(9880)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580), per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Pontieri prof. Ernesto, ordinario di storia medioevale e moderna presso la facoltà di lettere e filosofia nell'Università di Napoli, presidente;

Giunta prof. Francesco, ordinario di storia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia nell'Università di Palermo;

Ulivi prof. Ferruccio, straordinario di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero nell'Università di Perugia;

Fuiano prof. Michele, ispettore centrale di 1ª classe;

Pazzelli dott. Antero, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa che, in via presuntiva, è accertata in L. 900.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1969
Registro n. 80, foglio n. 342

(9935)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica - Laboratorio e disegno professionale negli istituti professionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di tecnologia meccanica - Laboratorio e disegno professionale negli istituti professionali;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Basile prof. Francesco, ordinario di disegno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'Università di Messina, presidente;

Mazzoleni prof. Francesco, ordinario di tecnologia meccanica presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Napoli;

Collari prof. Nello, ordinario di tecnologie generali presso la facoltà d'ingegneria nell'Università di Roma;

Abbolito prof. Enrico, ispettore centrale di 1ª classe;

Cortese dott. Antonio, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al dott Buonocore Caccialupi Maurizio, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

La relativa spesa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 550.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1969
Registro n. 80, foglio n. 343

(9935)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1º grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto ministeriale 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1º dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 530) per l'istruzione secondaria di 1º grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio nell'Università di Roma, *presidente;*

D'Alessandro prof. Luigi, ordinario di tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi presso la facoltà di economia e commercio nell'Università di Roma;

Caprara prof. Giordano, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio nella Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Rossi prof.ssa Alda, ispettore centrale di 1ª classe;

Medosi dott. Adriano, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al dott. Bellisario Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 500.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1969
Registro n. 80, foglio n. 339

(9934)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1º grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'agricoltura generica negli istituti professionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1º dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 530), per la istruzione secondaria di 1º grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'agricoltura generica negli istituti professionali;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Brozzetti prof. Pietro, ordinario di zootecnica generale presso la facoltà di agraria nell'Università di Perugia, *presidente;*

Panella prof. Adelmo, ordinario di allevamento vegetale presso la facoltà di agraria nell'Università di Perugia;

Bonciarelli prof. Francesco, ordinario di agronomia generale e coltivazione erbacee presso la facoltà di agraria nella Università di Perugia;

Battiato prof. Carmelo, ispettore centrale di 1ª classe;

Sylos Calò dott. Francesco Paolo, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate alla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La relativa spesa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 600.000, sarà imputata sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1969
Registro n. 80, foglio n. 341

(9932)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 37 in data 13 settembre 1969 (data di pubblicazione: 6 ottobre 1969) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1969, registro n. 40 Difesa, foglio n. 13, riguardante la graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1968.

(10208)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.